



Ordinanza sindacale n.4 del 20/MAGGIO/2021

Rinvenimento ordigno residuo bellico inesploso

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Chieti, prot. 16090 del 20/05/2021, avente ad oggetto "San Salvo - rinvenimento residuo bellico inesploso", con la quale, in relazione al rinvenimento di che trattasi, si invita il Sindaco a "disporre i necessari servizi di competenza a mezzo della dipendente Polizia Locale";

VISTA la nota della Prefettura di Chieti pervenuta in data 20 maggio 2021, prot. n. 16135 ed avente per oggetto "Contrada Rotella – San Salvo, ritrovamento di un ordigno residuo bellico", con la quale si invita il Comune di San Salvo ad "assicurare l'assidua vigilanza del sito";

CONSIDERATO necessario adottare, in via precauzionale e a salvaguardia dell'incolumità pubblica, la presente ordinanza, diretta ad evitare l'accesso inconsapevole di persone presso l'area in esame;

RITENUTO nel caso di che trattasi, in cui le forze dell'ordine sono state già allertate e coinvolte in materia, che il presente provvedimento, di carattere precauzionale, viene in ogni caso comunicato alla Prefettura già interessata al riguardo e che ha fornito le direttive del caso;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000, che riconosce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. Il divieto a chiunque, fatta eccezione per le forze dell'ordine, la squadra artificieri, le unità della Croce Rossa, della Protezione Civile e la Polizia Municipale, nonché a qualunque altro organo/Autorità necessaria ai fini della bonifica, di approssimarsi, permanere e sostare nelle vicinanze della zona delimitata con nastro bianco-rosso, sita in Contrada Rotella del Comune di San Salvo (CH), fino ad avvenuta bonifica del sito.
2. La presente ordinanza ha, pertanto, efficacia fino alla completa bonifica del sito;
3. La violazione del divieto di cui sopra, potrà comportare a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti fattispecie penali od amministrative, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del Codice Penale;
4. Di dare mandato al Servizio di Polizia Locale di San Salvo, al fine di disporre un supporto all'azione di vigilanza del sito da parte delle forze dell'ordine, anche fornendo ogni necessaria ed accessoria eventuale assistenza nella fase di bonifica;
5. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Salvo, nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale.



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

Dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- Alla Prefettura di Chieti;
- Alla Questura di Chieti;
- Al Comando Provinciale VV.FF.;
- Al Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di San Salvo;
- Al Dipartimento della Protezione Civile Regione Abruzzo;
- Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile e manutenzione del Comune di San Salvo, al fine dell'esecuzione degli adempimenti di competenza di questo Comune conseguenti alla presente ordinanza;

Informa, inoltre, che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso gerarchico amministrativo presso il Prefetto di Chieti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Data, 20/MAGGIO/2021



IL SINDACO

Avv. Tiziana MAGNACCA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)